



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

ORGANO DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO

DECISIONE N. 2/2014

NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9/2013

- promosso con deferimento del sig. Procuratore Federale del 13.01.2014
- a carico di Stefano IACOMINI, n. xxxx xx.xx.xxxx, res. Via xxxx xxx, xxxx (xx), tessera n. 188

* * *

Pronunciata il giorno 27 aprile 2014 dall'Organo di Giustizia di Primo Grado della F.I.T.D.S. , riunitosi in Milano, Viale Bianca Maria n. 25 e composto da:

- Avv. Davide Mantovan, Presidente relatore
- Avv. Cristiano De Antoni, Giudice di Primo Grado
- Avv. Marcello Pascali, Giudice di Primo Grado

*

Svolgimento del procedimento

1. In data 13.01.2014 l'Organo di Giustizia di Primo Grado della F.I.T.D.S. riceveva gli atti del procedimento n. 9/2013 e relativo deferimento 24.10.2013 del Sig. Procuratore Federale Avv. Pietro Sarego nei confronti del tesserato e consigliere federale sig. Stefano Iacomini, a mezzo dei quali la Procura Federale rilevava che: *"Il procedimento nasce da due esposti inviati direttamente a mezzo e-mail a questa Procura in data 17.10.2013 dai Consiglieri Federali sigg.ri Fasulo Eugenio e Ricciardi Luca entrambi iscritti alla FITDS*

I sigg.ri Fasulo e Ricciardi esponevano che il sig. Iacomini Stefano tessera n. 188 nato a xxxx il xx. xx. xxxx e residente a xxxx, Via xxxxxxxx xxxx, successivamente ha eletto domicilio in Via ~~xxxxxxxxxxxxxx~~, senza avere alcuna autorizzazione, in data 17 settembre 2013 accedeva con un codice segreto al sistema di iscrizione gare della Federazione denominato MA.RE., inserendo la dicitura SERVIZIO in una griglia di iscrizione per la gara "National 2013" ad iscrizioni non ancora aperte.



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Questa procura procedeva d'ufficio, notificava le contestazioni all'interessato non senza difficoltà in quanto la residenza del Sig. Iacomini non è abitata, è una casetta in montagna come da lui riferito, nel mentre dimora e domicilio è altrove. Una prima notifica a mezzo racc. 1 in data 28.10.2013 non sortiva effetto in quanto non ritornava la cartolina, mentre tornava regolarmente notificata per compiuta giacenza, notificata in data 29.11.2013.

In data 13.12.2013 perveniva dal Sig. Iacomini memoria difensiva con allegato ove respingeva ogni accusa pur ammettendo di essere entrato nel sistema ed avere indicato la dicitura "SERVIZIO", a dir suo al fine di dimostrare alla Federazione l'esistenza di un bug ovvero una falla nel sistema MA.RE.

In data 28 dicembre come da richiesta inviavo a mezzo e-mail la documentazione richiesta dal Sig. Iacomini ed in risposta inviavo ulteriore breve scritto difensivo.

In data 06.01.14 procedevo ad audizione di testimoni a mezzo e-mail nei confronti dei sigg.ri Fasulo e Ricciardi per chiarimenti in merito; gli stessi prontamente rispondevano alle domande rivolte ed inviavo la loro ricevuta di conferma ricezione: dalle audizioni emerge chiaramente che l'inserimento non autorizzato da parte di qualsivoglia soggetto della dicitura "SERVIZIO" porta alla preclusione di eventuali altre iscrizioni dei tiratori alla gara, falsando così la regolare iscrizione e alterando in siffatto modo il regolare svolgimento della gara violando così l'art. 4 lett. b) del Regolamento di Giustizia e disciplina FITDS, seppur nel "tentativo" ex art. 5 co. 1 e co. 3. in quanto essendosi autodenunciato visto che non poteva lui stesso cancellare la dicitura, l'evento non si è verificato seppur l'azione è stata compiuta.

Non si ritiene di deferire per responsabilità oggettiva la società di appartenenza in quanto dalle indagini ed interrogatori è emerso che è un fatto prettamente personale."

2. Con propria ordinanza notificata a tutti i destinatari in data 05.02.2014 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno questo Organo di Giustizia disponeva l'instaurazione del presente procedimento, dandone comunicazione al deferito, alla Procura Federale ed alla F.I.T.D.S. con ogni avviso di rito ed al contempo fissando la riunione per la trattazione avanti a sé in Milano per il giorno 14.03.2014.

3. Con atto datato 04.03.2014 e depositato presso questo Organo in termini, si costituiva il tesserato Iacomini con il patrocinio dell'Avv. Sebastiano Farini di Reggio Emilia, argomentando e concludendo per la declaratoria di immunità della propria condotta da ogni censura, richiedendo l'ammissione di mezzi di prova e richiamando integralmente in questa sede la precedente memoria 12.12.2013 prodotto avanti alla Procura Federale.



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

4. Nella data così prefissata del 14.03.2014, il sig. Iacomini e l'Avv. Farini comparivano ma, constatata la regolarità delle notifiche, i procedimenti chiamati non venivano celebrati per impossibilità documentata di comporre l'Organo di Giustizia.

Pronunciata l'applicabilità al caso di specie del RGS 2011, il procedimento n. 9/2013 veniva così rinviato alla riunione di trattazione del giorno 11.04.2014.

Alla riunione del giorno 11.04.2014, composto l'Organo ed aperta la discussione, veniva sentito il Procuratore Federale, il quale si riportava a quanto argomentato e concluso nei propri atti, a parte del fascicolo della Procura come trasmessi a questo Organo di Giustizia.

L'Avv. Farini per parte Iacomini si riportava a quanto argomentato e concluso con i propri scritti difensivi, osservando al contempo come il deferimento sia avvenuto con riferimento all'ipotesi di illecito sportivo pur citando la norma di cui all'art. 4 Reg. Giust., riferita all'ipotesi del tentativo.

Il Procuratore Federale provvedeva quindi alla formale riqualificazione dell'addebito a titolo di tentativo.

Dietro istanza reiterata dall'Avv. Farini questo Organo ammetteva le prove testimoniali come articolate con memoria istruttoria 04.03.2014 e dunque l'audizione dei testi Fasulo Eugenio, Brutto Davide, Mignani Carlo, Sigolo Simone, rinviando al contempo al 27.05.2014 per escussione testi e discussione.

All'udienza del 27.05.2014 veniva così escussi i testi Mignani, Sigolo e Fasulo, con rinuncia al teste Brutto da parte dell'Avv. Farini.

5. All'esito di detta riunione il Collegio si ritirava per deliberare, per poi dare lettura del dispositivo della decisione, come da separato atto che allegato al verbale di udienza, da valere quale notificazione per gli interessati presenti ai sensi dell'art. 25, lett. A), n. 12 Reg. Giust.

Motivazioni

I. Preliminarmente si rende opportuno affermare in questa sede l'applicabilità al procedimento del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.T.D.S. approvato con delibera della Giunta Nazionale Coni in data 29.9.2011 al n. 321 nella sua interezza, ivi comprese le fattispecie previste come disciplinarmente sanzionabili e le norme sulla composizione dell'Organo di Giustizia e sul suo funzionamento.

II. Passando al merito della questione, si rende necessario premettere che l'accesso al sistema MA.RE. da parte del sig. Iacomini nel tardo pomeriggio del giorno 17.09.2013 e dunque a iscrizioni ancora chiuse, avvenuto tramite l'impiego della dicitura "servizio"



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

ed inserendo numero di tessera 00000 sia circostanza e fatto storico non contestato, anzi ammesso dallo stesso Iacomini con proprio scritto difensivo datato 10.12.2013, pagina 6, rigo 7 e seguenti, allegato al fascicolo trasmesso dalla Procura a questo Organo quale allegato sub. 5.

L'ammissione supera ed assorbe ogni esame circa la conferma della circostanza da parte dei testi escussi, peraltro conferma avvenuta senza eccezioni.

Occorre dunque valutare se detto accesso integri l'addebito mosso dalla Procura o altra infrazione al RGS.

III. Giova ricordare come ai sensi dell'art. 4, lett. B. si intende per illecito sportivo ogni atto o comportamento posto in essere da società, atleti e tesserati, sia direttamente che a mezzo di altri a loro nome e/o nel loro interesse, che sia diretto ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico; rientrano nell'ipotesi di frode sportiva gli atti o tentativi diretti a violare norme sull'età degli atleti, a consentire la partecipazione a gare di atleti sotto falso nome o falsa attestazione di qualifica - omissis -.

L'art 5 RGS, poi, prevede che il tesserato o affiliato che compie atti idonei, diretto in modo non equivoco a commettere l'infrazione o che ne è comunque responsabile è punito, se l'azione non si compie e l'evento non si verifica, con la medesima sanzione che gli sarebbe stata inflitta se l'infrazione si fosse consumata diminuita da un terzo a due terzi.

Ciò posto si rende necessario procedere all'esame e valutazione delle testimonianze rese ed assunte all'incontro del 27.05.2014,

Tra esse, appare dotata di particolare credibilità la deposizione del consigliere federale Eugenio Fasulo e ciò in ragione della dettagliatezza di contenuti e della partecipazione diretta e personale del teste alle fasi immediatamente successive all'accesso alla piattaforma MARE oggetto del presente procedimento.

Gli elementi emersi dalla prova testimoniale in commento appaiono sufficienti a provare che l'accesso e la conseguente occupazione di un posto riservato - disponibile solo per prenotazione di posti a cura degli amministratori del sistema - siano stati corretti e dunque rimossi in orario precedente all'apertura delle iscrizioni alla competizione National 2013 per la generalità dei tesserati, che invece è avvenuta alle ore 20,30 dello stesso giorno.

Lo stesso Fasulo ha peraltro confermato che:

- tra le 17,30 e le 18 del 17.09.2013 ha ricevuto la telefonata di Iacomini il quale lo avvertiva della prenotazione di posto tramite codici riservati riscontrabile sulla piattaforma;

4



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

- che non appena conclusa la conversazione con Iacomini lo stesso Fasulo ha chiamato il consigliere ed amministratore MARE Luca Ricciardi al fine di fargli verificare la circostanza e, riscontrata la fondatezza, ha richiesto allo stesso Ricciardi di provvedere a rimuovere la prenotazione non autorizzata di posto per la gara;
- che il Ricciardi ha provveduto a ripulire la griglia delle iscrizioni eliminando quella non autorizzata direttamente nel corso della telefonata con Fasulo, dandogliene conferma;
- che, dunque, alle ore 20,30 orario di apertura della piattaforma per le iscrizioni, nessun posto risultava abusivamente prenotato.

E ciò su segnalazione ed impulso dello stesso Iacomini.

Ne discende il venir meno di ogni presupposto di idoneità degli atti ad avere influenza, diretta o indiretta, sulla competizione poiché anche la segnalazione di Iacomini è da ritenersi, considerato anche il continuum temporale tra l'accesso e la segnalazione all'amministratore Fasulo, rientrante tra gli atti da esso compiuti in un'unica azione e dunque da valere ad annullare gli effetti della prima parte delle sue condotte.

È parere di questo Organo, dunque, che non ricorra l'illecito disciplinare ascritto al consigliere Iacomini, nemmeno nella forma del tentativo.

5

IV. Sotto altro e diverso profilo, a questo Organo è imposto di considerare come l'accesso in questione sia avvenuto in difetto di qualsivoglia autorizzazione, così come senza alcuna autorizzazione sia avvenuto l'utilizzo di codici che, benché conoscibili ed anzi ben conosciuti dallo Iacomini, sono notoriamente riservati agli amministratori ed altrettanto notoriamente non sono a disposizione dei tesserati ai fini di iscrizioni private.

Quanto appena osservato presuppone una indubbia consapevolezza di compiere gesto che, anche senza entrare nel merito delle intenzioni dell'autore, rappresentava comunque atto non autorizzato e pertanto illegittimo.

Ancor più laddove si consideri che il consigliere Iacomini era stato sino all'anno precedente amministratore del sistema e dunque persona con profonda conoscenza del sistema informatico così come di ogni regola relativa all'utilizzo ed all'accesso allo stesso.

L'art. 4 RGS applicabile, stabilisce che siano infrazioni del regolamento stesso:

a. violazione dei principi di lealtà e correttezza - omissis -

Non vi è dubbio che l'accesso non autorizzato ammesso dal tesserato Iacomini integri comportamento contrario quanto meno a correttezza, ancor più in considerazione del ruolo già citato di ex amministratore del sistema dello stesso Iacomini (che dunque poté avvantaggiarsi della conoscenza specifica della piattaforma), della sua carica di



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Consigliere Federale, che impone un pur non scritto maggior rigore nell'osservanza delle regole disciplinari, nonché a mente della circostanza che tale accesso, indipendentemente dalle dichiarate finalità, sia stato compiuto verso le 17,30 del medesimo giorno in cui sarebbero state aperte le iscrizioni alla importante gara National 2013 (le iscrizioni on-line vengono sempre aperte alle ore 20,30 come riferito tal teste amministratore Fasulo).

V. Questo Organo di Giustizia ritiene quindi che il deferito Stefano Iacomini vada condannato alla pena della ammonizione, consistente in un rimprovero ufficiale ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscano dal rapporto in essere, nonché ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni.

PQM

L'Organo di Giustizia di Primo Grado della F.I.T.D.S.

Letti

gli atti ed i documenti del procedimento

Visti

gli artt. 25 lett. A), n. 12 e lett C), n. 6 del Regolamento di Giustizia

Dichiara

il deferito Stefano Iacomini non responsabile di illecito sportivo e frode sportiva, così come a lui ascritti e contestatagli, in relazione all'art. 4 lett. B) ed all'art. 5 del Regolamento di Giustizia, poiché il fatto non integra dette fattispecie nemmeno nella forma del tentativo

Dichiara al contempo

il deferito Stefano Iacomini responsabile di aver compiuto l'accesso non autorizzato così come riconosciuto con sua memoria difensiva e valutata la lieve entità del fatto per l'effetto lo

ammonisce verbalmente

a non compiere ulteriori accessi non autorizzati, nemmeno allo scopo di contribuire a migliorare il sistema.

Milano, lì 27 maggio 2014.

Il Presidente Estensore
(Avv. Davide Mantovan)



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Si comunica ex artt. 25, lett. A), n. 14 e 25, lett. C), n. 8 Regolamento di Giustizia:

- a mezzo e-mail alla F.I.T.D.S., all'indirizzo segreteria@fitds.it;
- a mezzo e-mail al Sig. Procuratore Federale all'indirizzo procura.fitds@gmail.com anchè perché provveda agli adempimenti necessari per la pubblicazione integrale della decisione tra gli atti ufficiali della Federazione;
- al tesserato Stefano Iacomini presso il domicilio eletto in Montecchio Emilia (xx), Via xxxxxxxx n. xx, presso il difensore domiciliata rio Avv. Sebastiano Farini, a mezzo fax al numero 0xxx/xxxxxx
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società di appartenenza del Sig. Iacomini Stefano, AITPS REGGIO EMILIA E SASSUOLO, presso il Presidente Pietro Piccolo, Via xxxxxx, xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.